

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Giu 2016

Linee guida/5. Al vaglio anche i conflitti di interesse per i direttori dei lavori

G.La.

Luce nella zona grigia dei rapporti tra impresa aggiudicataria e direttore lavori. È questo uno degli obiettivi principali della versione definitiva delle linee guida sulla direzione lavori sulla direzione dell'esecuzione, appena licenziate dall'Anac. Il testo approvato dall'Authority presenta un corposo capitolo dedicato alle incompatibilità, che applica le nuove norme sul conflitto di interessi del Dlgs n. 50 del 2016. Qui vengono vietate una serie di pratiche, come gli incarichi professionali affidati dall'impresa al direttore. Inoltre, il professionista che accetta la direzione lavori dovrà segnalare alla stazione appaltante eventuali rapporti precedenti con l'aggiudicatario.

Il documento più corposo dei due è quello sulla direzione lavori che, rispetto alla versione originaria, appare cambiato in maniera radicale: si passa da 15 a 19 pagine con un ripensamento della struttura. Prima vengono definite le modalità di nomina del direttore lavori, le incompatibilità e i rapporti con altre figure. Poi, le funzioni: dal controllo al coordinamento, passando per tutte le fasi intermedie e le verifiche amministrativo contabili. E viene molto modificato anche il capitolo dedicato alle abrogazioni: a conti fatti, si passa dalla cancellazione di 42 articoli ad appena 21 norme del Dpr n. 207 del 2010.

Molte le precisazioni fatte in corso d'opera: i direttori operativi e gli ispettori di cantiere, che avranno il compito di coadiuvare il direttore lavori, dovranno "essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire". Inoltre, gli ordini di servizio dovranno essere sempre fatti in forma scritta, senza passare dalle "vie brevi", nei casi più semplici.

Un'aggiunta molto importante riguarda proprio le incompatibilità, che non comparivano nel precedente testo. In pratica, entrambe le linee guida vengono adeguate alle norme sul conflitto di interessi, accogliendo le osservazioni dell'Oice. Il direttore dei lavori non potrà accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria e dovrà segnalare alla stazione appaltante eventuali rapporti con l'aggiudicatario. Allo stesso modo, l'attività di direzione lavori diventerà incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto. Norme simili vengono previste anche per il direttore dell'esecuzione.

Viene anche accolta un'osservazione fatta dall'Ance, che aveva sottolineato come nelle linee guida mancassero, in molti passaggi, termini certi per le attività del direttore dei lavori: il certificato di inizio lavori, il certificato di ultimazione lavori, l'emissione dei Sal e dei certificati per il pagamento degli acconti. Per i costruttori, invece, servono termini certi per dare una scansione temporale precisa al contratto. Sul punto, il documento risponde regolando in maniera più precisa gli obblighi del direttore dal punto di vista temporale.

In questo senso, un chiarimento particolarmente importante arriva sul fronte dei tempi di

pagamento. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il saldo dovrà avvenire «entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento». Quindi, le linee guida aggiungono una previsione esplicita sui tempi di liquidazione delle fatture, che prima non era prevista.

Lo schema generale relativo al direttore dei lavori viene mutuato anche dal documento che riguarda il direttore dell'esecuzione. Si parla, allora, prima dei suoi rapporti con il responsabile del procedimento, poi delle incompatibilità e, infine, delle funzioni. Vengono, così, regolati gli strumenti per l'esercizio delle attività di direzione e controllo, le funzioni in fase di esecuzione, i compiti al termine dell'esecuzione e tutto il controllo amministrativo e contabile.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

FISCO

Contratti pubblici. Approvati i primi cinque documenti di indirizzo al mercato: entro l'estate i vademecum diventeranno dieci

Appalti con le linee guida Anac

Progettisti: assicurazione al posto dei requisiti di fatturato - Premi al rating di legalità

Giuseppe Labour
Mauro Salerno
ROMA

La "soft law" dell'Anac passa dalla teoria alla pratica. L'Autorità anticorruzione ha appena approvato le prime indicazioni di regolazione per il mercato, preparate in attuazione del Codice appalti (Dlgs n. 50/2016): cinque delle sette linee guida messe in consultazione a fine aprile, chiusa la valutazione di centinaia di pareri degli addetti ai lavori, stanno per essere messe a disposizione di imprese e stazioni appaltanti.

Decollano così le regole sull'offerta economicamente più vantaggiosa, i servizi di architettura e ingegneria, la direzione lavori, la direzione dell'esecuzione e il responsabile unico del procedimento. Mancano all'appello due testi, in materia di commissioni giudicatrici e procedure sotto soglia. A questi, nelle prossime settimane, se ne aggiungeranno altri tre, relativi alla consultazione che si è conclusa proprio ieri, sul partenariato pubblico-privato, sugli

illeciti professionali e, soprattutto, sul rating di impresa.

La bussola dell'Anac era attesa dalle indicazioni dell'Authority potranno risolvere diversi problemi applicativi riscontrati in queste prime settimane di applicazione del codice. Accadrà certamente per i servizi di progettazione. Qui si registrano due indicazioni importanti. In primo luogo, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto (Dm n. 143/2013) per il calcolo dei parametri da porre a base di gara. In secondo luogo, l'alleggerimento dei requisiti per l'accesso ai bandi, con la possibilità di portare una polizza assicurativa anziché dimostrare un certo livello di fatturato: una norma favorevole a giovani e piccoli professionisti. Importanti anche i documenti dedicati alla direzione di lavori ed esecuzione. Qui viene introdotto un capitolo dedicato al conflitto di interessi tra il professionista e l'impresa aggiudicataria. E vengono regolati, punto per punto, tutti gli obblighi e gli adempimenti necessari in fase di attuazione

del contratto.

Chiarimenti di rilievo anche sull'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione dei criteri da utilizzare per la valutazione delle offerte. Tra questi potranno entrare anche il rating di legalità rilasciato dall'Antitrust e altri parametri "soggettivi", come ad esempio il possesso di marchi di certificazione ambientale (Ecolabel). Quanto ai funzionari delle stazioni appaltanti, incaricati di seguire le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti (Rup), l'indicazione che arriva dall'Anac è quella di farne dei veri e propri project manager, almeno per i lavori di carattere più complesso.

Se l'obiettivo dell'Authority è dichiaratamente quello di completare questa prima fase di attuazione con l'approvazione di dieci linee guida entro l'estate, adesso siamo arrivati a metà strada. Anche se bisogna precisare che i cinque documenti appena licenziati non sono ancora del tutto assestati. Gli indirizzi su direzione lavori ed direttore dell'esecuzione vanno al ministero delle Infrastrutture


che dovrà adottarli con decreto, dopo aver incassato i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.

Anche per gli altri tre documenti di indirizzo appena varati dall'Authority ci sarà un percorso supplementare, anche se non espressamente previsto dalle norme. L'Anac ha, infatti, deciso di trasmetterli alle commissioni parlamentari e al Consiglio di Stato. Qualche ulteriore aggiustamento, allora, è ancora possibile. Anche se dall'Anticorruzione spiegano che queste indicazioni sono già utilizzabili.

Nel frattempo dovrebbero arrivare al primo traguardo anche le linee guida sulle gare sottosoglia europea (forse già questa settimana, come annunciato da Cantone in audizione alle Camere) e poi quelle sulla composizione delle commissioni giudicatrici esterne alle amministrazioni. Si tratta in questo caso delle linee guida più attese dagli operatori e quelle che stanno evidenziando gli aspetti più delicati da risolvere. E per questo gli uffici di Cantone hanno deciso di dedicarci qualche giorno in più.

LA BUSSOLA

Stretta sui direttori lavori: delineato il quadro dei conflitti di interesse
Il Rup diventa un project manager



INTERVISTA | Michele Corradino | Consigliere Anac con delega agli appalti

«Dal Codice un aiuto al mercato»

Mauro Salerno
ROMA

Tutt'altro che un codice che blocca il mercato. L'Anticorruzione non ci sta a far passare il messaggio del codice appalti «che paralizza l'Italia». E appena approvate le prime linee guida, tocca a Michele Corradino, consigliere Anac con il ruolo di braccio destro di Raffaele Cantone sui contratti pubblici, chiarire subito che «in questa fase è sbagliato seminare terrore: la responsabilità di tutti noi, per prima l'Anac, è aiutare Pa e imprese a intraprendere un cammino di rinnovamento. Rallentarlo è una grave responsabilità».

I dati sui bandi a maggio dimostrano che c'è stata una pesante caduta delle gare per opere pubbliche dopo l'en-

trata in vigore del codice.

Anche noi abbiamo fatto fare una elaborazione. Si tratta di una tendenza che viene da più lontano. È vero che a maggio c'è stata una caduta che noi misuriamo al 60%. Ma abbiamo rilevato che già lo scorso novembre c'era stato un calo del 30% delle gare su base annuale. Ricordo che in quel mese è scattato l'obbligo di centralizzare gli appalti per i piccoli comuni. Serve un'analisi più complessa.

Fatica ad adeguarsi alle nuove regole?

Di recente la World Bank ha pubblicato uno studio in cui si fa vedere che in tutti gli stati c'è una parte della Pa che fa resistenza al cambiamento. Ci sono grandi rischi nell'innovazione. Ed è chiaro che i funzionari hanno paura di sbagliare. Il

rischio che vedo io è però che questa naturale resistenza al cambiamento di una parte, va sottolineato, non di tutta la Pa, finisca per saldarsi con quelle

lobby che il cambiamento non lo vogliono perché si chiude lo spazio per utilizzare le varianti in forma strumentale, la possibilità di individuare un commissario di gara compiacente o di fare leva sul massimo ribasso offrendo scarsa qualità perché tanto poi si recupera.

I costruttori (ma anche il governatore campano De Luca) contestano la scelta di vietare l'appalto integrato, obbligando ad affidare i lavori solo su progetto esecutivo.

Mettere il progetto esecutivo alla base degli appalti risponde a due esigenze. La prima è quella di restituire la Pa al-

la sua funzione principe che è quella di programmare gli investimenti. La seconda è quella di ridurre la spesa per le opere pubbliche. Noi abbiamo dimostrato che nel 90% dei casi il costo delle varianti equivale, con una precisione pari all'euro, allo sconto offerto in gara. Le varianti non vanno demonizzate: giusto.

Vanno bene però se servono a rispondere alle soperse geologiche. Non devono invece essere un modo per rimettere in circolo il denaro che è stato risparmiato con il ribasso d'asta. È questo utilizzo anomalo, spesso illecito, possibile solo in assenza di una vera progettazione, che ha comportato un aumento mostruoso dei costi delle opere pubbliche. Ecco perché il progetto deve essere al centro di tutto il sistema e deve essere quello esecutivo.

1 RIPRODUZIONE RISERVATA

MANAGER ECONOMICA



Delegato. Michele Corradino



Il nuovo codice cambia il soccorso istruttorio: tutte le novità (e i possibili buchi)

Offerte irregolari, niente sanzione per chi esce dalla gara

*La multa è dovuta solo da chi vuole evitare l'esclusione
Niente «sanatoria» per gli elementi tecnico-economici*

DI ROBERTO MANGANI

In materia di soccorso istruttorio il Dlgs. 50/2016, pur in una logica di sostanziale continuità con la disciplina previgente, ha tuttavia introdotto alcune novità - di cui alcune significative - che meritano di essere segnalate, anche in relazione ai riflessi che sono destinate ad avere sul meccanismo di funzionamento dell'Istituto.

Due sono le novità che la nuova disciplina introduce con riferimento ai limiti di utilizzo del soccorso istruttorio.

La prima riguarda la previsione esplicita secondo cui ad esso non si può ricorrere per sanare irregolarità e carenze riguardanti l'offerta tecnica ed economica. Si tratta in realtà del recepimento a livello normativo di un indirizzo interpretativo che si era consolidato anche nella vigenza della precedente disciplina e che aveva trovato condivisione anche da parte dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (Determinazione n. 1/2015). Tale indirizzo si fonda sull'impossibilità di sanare irregolarità riguardanti l'offerta in quanto ciò comporterebbe una palese violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti. E tale motivazione costituisce evidentemente la ratio della previsione introdotta espressamente dal legislatore nella nuova disciplina.

Di gran lunga più significati-

vo e anche maggiormente problematico è il secondo limite introdotto dal Dlgs 50. Per comprenderne la portata occorre prendere le mosse dall'affermazione di principio contenuta in apertura del comma 9, secondo cui il soccorso istruttorio è attivabile in relazione alle carenze di «qualunque elemento formale della domanda».

Al di là della genericità della formulazione utilizzata, quello che maggiormente rileva è che questa affermazione di principio va letta in coordinamento con la previsione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 9, che in qualche modo ne ridimensiona la portata.

Tale ultima disposizione stabilisce infatti che «Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».

Questa previsione - che non era presente nella disciplina contenuta nel Dlgs. 163 - delinea, in una lettura coordinata con le altre previsioni del medesimo comma 9, un quadro articolato che porta a individuare tre categorie di irregolarità che possono caratterizzare la documentazione presentata dai concorrenti in sede di gara:

a) irregolarità essenziali non sanabili, identificate in quelle che impediscono in maniera radicale di individuare il contenuto della documentazione presen-

tata o il soggetto che ha reso la dichiarazione o che è responsabile della titolarità del documento;

b) irregolarità essenziali sanabili, identificabili in quelle che, pur non presentando le caratteristiche di quelle non sanabili, influiscono sulla determinazione dei contenuti del documento presentato. Per queste irregolarità la sanatoria comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del concorrente;

c) irregolarità formali o non essenziali, per le quali è richiesta comunque la regolarizzazione ma senza che ad essa si accompagni il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Questa tripartizione impone una non facile operazione interpretativa volta a stabilire, caso per caso, in quale tipologia tra quelle indicate rientri l'irregolarità riscontrata, tenuto conto che molto diverse sono le conseguenze in ragione della qualificazione dell'irregolarità stessa.

Sotto questo profilo un utile riferimento è senza dubbio costituito dalla giurisprudenza che si è andata affermando nella vigenza della precedente disciplina del soccorso istruttorio e dalle indicazioni a suo tempo fornite dall'Anac, in particolare con la determinazione n.1/2015.

Tuttavia, anche alla luce di tali indicazioni, suscita più di una perplessità l'introduzione nella disciplina della categoria delle «irregolarità essenziali non sanabili», tenuto conto dell'indicazione fornita dallo stesso legisla-

tore ai fini della relativa identificazione.

Le carenze della documentazione che attengono al contenuto della stessa o al soggetto responsabile dovrebbero infatti rappresentare il tratto tipico di quelle «irregolarità essenziali» per le quali dovrebbe operare il soccorso istruttorio. In questo senso si trovano peraltro indicazioni puntuali nella citata determinazione n.1/2015, in cui l'Autorità aveva evidenziato come la nozione di irregolarità essenziale dovesse ragionevolmente identificarsi in «ogni irregolarità nella redazione della documentazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa».

Nella nuova disciplina, al contrario, quelli che apparivano come i caratteri tipici delle irregolarità essenziali sanabili diventano invece gli elementi caratterizzanti delle irregolarità essenziali non sanabili. Il che, con tutta evidenza, comporta un oggettivo ridimensionamento del soccorso istruttorio, di cui finisce per essere indebolita la ratio ispiratrice, in palese controtendenza rispetto all'impostazione sostanzialistica rivendicata dal legislatore della riforma in un'ottica di semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara.

È facile comunque ipotizzare che la novità introdotta darà luogo, in sede di concreta applicazione dell'istituto, a significative difficoltà operative e anche a possibili motivi di contenzioso.

COSA SI PUÒ SANARE

Il nucleo del soccorso istruttorio è costituito dalla sanatoria delle irregolarità essenziali. Tale sanatoria si riferisce, come detto, a qualunque mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi ricompresi nelle dichiarazioni e nella documentazione presentati e del documento di gara unico europeo (Dgue) di

cui all'articolo 85.

In particolare il Dgue riguarda sia i requisiti generali di idoneità morale che i requisiti speciali, per cui il soccorso istruttorio viene ad avere un'applicazione generalizzata, idonea a sanare qualunque tipo di irregolarità relativa alla documentazione inerente tutti i requisiti dei concorrenti.

Si deve peraltro rilevare che l'adozione del Dgue, comportando una standardizzazione delle dichiarazioni da rendere e dei documenti da presentare, dovrebbe agevolare le modalità di produzione degli stessi, con una prevedibile conseguente limitazione dell'utilizzo del soccorso istruttorio.

LA PROCEDURA

La procedura di sanatoria viene attivata dalla stazione appaltante ogniqualvolta la stessa rilevi una mancanza, incompletezza o irregolarità nella documentazione prodotta dal concorrente.

Tale procedura deve essere attivata sia per l'ipotesi di irregolarità ritenuti essenziali sia per le irregolarità formali ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. La norma impone infatti che il concorrente sani entrambi i tipi di irregolarità, e la differenza tra le due ipotesi riguarda solo il carattere oneroso o meno dell'attività di regolarizzazione. La sanzione pecuniaria è infatti prevista solo per la sanatoria delle irregolarità essenziali, mentre la sanatoria delle irregolarità formali o non essenziali - pur essendo comunque necessaria, pena l'esclusione del concorrente - non comporta il pagamento di alcuna sanzione.

La procedura di sanatoria si apre con una comunicazione della stazione appaltante al concorrente che deve indicare in maniera puntuale le integrazioni o le re-

golarizzazioni necessarie, con la specificazione dei relativi contenuti e dei soggetti che le devono operare.

Nella comunicazione viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni in cui la regolarizzazione va effettuata. Tale termine si deve ritenere perentorio, essendo posto nell'interesse dell'ente appaltante a una rapida definizione della procedura di gara. Per le medesime ragioni non appare ammissibile l'assegnazione di un nuovo termine per l'ipotesi in cui la documentazione presentata dal concorrente a seguito della richiesta dell'ente appaltante presenti ancora dei margini di dubbio o incertezza.

Unitamente alla presentazione della documentazione necessaria per la sanatoria va presentato anche il documento che prova l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, la cui entità deve essere preventivamente stata indicata nel bando di gara in una misura ricompresa tra l'uno per mille e l'uno per cento dell'importo a base di gara e comunque con un tetto massimo di 5mila euro (nel precedente regime normativo il limite massimo era fissato a 50mila euro).

Risolvendo un problema applicativo che era sorto nel precedente regime normativo viene specificato che il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato solo nell'ipotesi in cui il concorrente decida di procedere alla sanatoria, mentre la tale sanzione non è dovuta nel caso in cui il concorrente non intenda sanare le irregolarità riscontrate.

È infine precisato, in continuità con la precedente disciplina, che la mancata regolarizzazione nel termine imposto dall'ente appaltante determina l'esclusione del concorrente dalla gara. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Giu 2016

Linee guida/4. Anche il rating di legalità tra i criteri di valutazione delle offerte

Mauro Salerno

Anche il rating di legalità diventa un criterio di valutazione delle offerte. Con le linee guida appena pubblicate l'Anac "sdogana" la possibilità di inserire anche elementi "soggettivi", cioè attinenti al curriculum dell'impresa tra i parametri di selezione delle offerte. Provando a superare una linea di demarcazione più volte ribadita anche dalla Corte europea.

L'indicazione arriva con le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Per l'Autorità, con il nuovo codice «viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica». Nella valutazione delle offerte possono così «essere valutati profili di carattere soggettivi introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione».

Tra questi, per l'Anac rientra il rating di legalità rilasciato dall'Antitrust e che in futuro concorrerà anche a determinare il rating di reputazione dell'impresa, che invece sarà obbligatorio per la partecipazione al mercato degli appalti pubblici.

Non solo. Oltre al rating di legalità le stazioni appaltanti potranno inserire criteri premiali legati «all'impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull'ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione».

Le linee guida offrono poi anche un esempio dei criteri che le Pa possono inserire per la valutazione delle offerte. Da notare che tra questi cominciano ad acquisire sempre più importanza gli aspetti legati alla possibilità di esibire marchi di qualità ecologica (Ecolabel) o la capacità di compensare le emissioni di gas serra. Soprattutto le stazioni appaltanti dovranno tenere conto (e premiare) le soluzioni progettuali capaci di migliorare i Criteri ambientali minimi (Cam) prescritti dal ministero dell'Ambiente.

Nelle linee guida vengono poi indicati metodi per la ponderazione dei pesi da attribuire ai singoli criteri di valutazione, gli indirizzi per valutare i singoli elementi quantitativi e le formule per definire la graduatoria delle offerte.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Giu 2016

Consumo di suolo, per monitorarlo area per area nasce la piattaforma «Soil Monitor»

Maria Chiara Voci

L'obiettivo è aiutare gli enti locali, a partire dai Comuni, le Regioni, ma anche i progettisti che operano sul territorio, ad effettuare analisi dettagliate su come sia stato, fino ad oggi, utilizzato il suolo e su quali siano gli spazi da riprogrammare e riprogettare.

Per questo è stata sviluppata la **piattaforma Soil Monitor**, realizzata dal centro di ricerca Crisp (formato dall'Università di Napoli Federico II e dal Cnr) con la collaborazione di Ispra, di Geosolutions e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Lo strumento, che è stato presentato nella sua versione beta a Expo qualche mese fa, è oggi pienamente operativo al link <http://www.soilmonitor.it> e sarà, questo pomeriggio 28 giugno 2016, al centro di un incontro stampa, presso la sede del Senato. Padroni di casa dell'evento, sono i senatori Roberto Ruta e Massimo Caleo, primi firmatari del ddl Legge quadro per la protezione e gestione sostenibile del suolo.

La piattaforma è diffusa in modo gratuito e accessibile a tutti e lavora su dati Ispra e del Corine Land Cover, selezionati a livello europeo. Permette di selezionare una porzione di territorio (o porzioni di territorio anche non attigue fra loro, per consentire il confronto) ed è in grado di fornire come "output" una serie di dati, quali la variazione del consumo di suolo negli anni, ma anche di andare molto più a fondo nella "qualità" delle rilevazioni e di agire dal punto di vista dell'evoluzione temporale.

Dalla porzione di territorio selezionata si può ad esempio comprendere quanto sia mutata la frammentazione, valutare l'uso e l'impatto dell'uomo sulle superfici (capendo ad esempio se alcuni funzioni di tipo agricolo sono state compromesse). E, sulla base dei dati raccolti, possono essere assunte importanti decisioni per lo sviluppo futuro.

«Si tratta - commenta Fabio Terribile, professore ordinario del Dipartimento di Agraria all'Università di Napoli e direttore del Crisp - di uno strumento pensato per un supporto ai Comuni e ai pianificatori, veri depositari e responsabili, attraverso gli strumenti urbanistici, dell'uso e della gestione dei suoli». Un percorso che dovrà andare di pari passo con l'evoluzione legislativa sul tema.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

EDILIZIA PRIVATA. Le misure approvate dal Cdm sulla Scia (in pubblicazione sulla «Gazzetta») e sull'autorizzazione paesaggistica

Permessi, prove di semplificazione

Ma manca ancora la lista di tutte le attività consentite e i rispettivi titoli necessari

LE NOVITÀ IN PILLOLE

Contenute nei Dlgs sulla Scia e nel Dpr sull'autorizzazione paesaggistica



RICEVUTA OBBLIGATORIA
Il cittadino che invia l'istanza (o comunicazione o segnalazione) ritira una ricevuta, anche telematica. La presentazione della Scia dà avvio al procedimento




SCIA UNICA
Si presenta una sola Scia - allo sportello unico della Pa - anche nel caso siano prevista la presentazione di altre segnalazioni



SANZIONI
La mancata pubblicazione di informazioni o la richiesta di documenti difformi da quelli indicati costituisce illecito disciplinare ed è punibile con la sospensione del servizio e la privazione della retribuzione



VIGENZA
L'entrata in vigore delle norme sulla Scia dovrà avvenire - indica lo schema di decreto - entro il primo gennaio 2017




LA SCIA DUE
Manca il decreto cosiddetto Scia due: l'elenco di tutte le attività private con l'indicazione, per ciascun caso, del titolo richiesto



SOSPENSIONE
La sospensione dell'attività è limitata a pochi casi: false dichiarazioni, pericolo per l'interesse pubblico su ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale



PAESAGGIO/1
Il decreto varato in prima battuta dal governo sull'autorizzazione paesaggistica liberalizza 31 piccoli interventi: non avranno più bisogno del nullaosta



PAESAGGIO/2
Per altri 42 tipologie di opere edilizie viene invece disegnato un iter semplificato: il nullaosta paesaggistico dovrà arrivare al massimo in 60 giorni

DI M. FRONTERA E M. SALERNO

In arrivo il decreto "Scia Uno", atteso a breve in «Gazzetta» dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Ma c'è ancora da aspettare per la "Scia Due" il provvedimento parallelo, promesso dal governo in cui si

indicano tutte le attività, incluse quelle di tipo edilizio, specificando i titoli necessari. Questo schema di Dlgs è stato esaminato dal Consiglio dei ministri ma deve ora fare vari passaggi (Conferenza unificata, Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari).

Il Dlgs Scia prevede una

applicazione entro il 1° gennaio 2017. Il provvedimento ribadisce il ribaltamento di una serie di oneri sulla struttura della Pa, invece che sul cittadino interessato.

Novità di rilievo arrivano anche sull'autorizzazione paesaggistica. Con un decreto approvato in prima battuta il

Governo ha deciso di liberalizzare, sottraendoli al nullaosta degli enti parco, 31 interventi edilizi minori. Per altre 42 tipologie di opere viene invece previsto un percorso semplificato da concludere in 60 giorni. *

SERVIZI ALLE PAGINE 2-3

Sanzioni in caso di richieste indebite. Dlgs verso la «Gazzetta Ufficiale»

Nuova Scia, più difficile fermare l'intervento

La sospensione dell'attività è limitato a due casi: false dichiarazioni e pericolo per l'interesse pubblico. Continua l'attesa per il Dlgs Scia2; con la lista delle attività soggette a segnalazione

DI MASSIMO FRONTERA

Per l'entrata regime della nuova Scia, come definita dal decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno - e in attesa di uscita sulla «Gazzetta Ufficiale» - c'è una scadenza: entro il primo gennaio 2017.

Il Dlgs riorganizza e razionalizza le norme sull'autorizzazione unica, anche attraverso modifiche normative alla legge 241 del '90. Ma lascia immutate le norme del Testo unico edilizia. La semplificazione si realizza soprattutto grazie al ribaltamento di una serie di oneri sulla struttura della Pa, invece che sul cittadino.

Quest'ultimo non dovrà produrre alcun documento che già sia in possesso della Pa. Inoltre, in caso di Scia plurima - cioè della presentazione di una Scia che presuppone altre segnalazioni - la prosecuzione del procedimento, e il dialogo tra i vari uffici, sarà a carico della Pa.

Importante anche il fatto di aver chiarito che l'amministrazione può chiedere informazioni e documenti solo nel caso in cui ciò che è stato trasmesso dal richiedente non corrisponde a quanto richiede la Scia. Ed è espressamente vietata ogni richiesta di documentazione aggiuntiva. Ma ecco, più in dettaglio, cosa prevede la norma varata il 15 giugno scorso dal Consiglio dei ministri (in attesa del testo ufficiale in «Gazzetta»)

RICEVUTA OBBLIGATORIA

Al cittadino che invia una qualsiasi istanza, comunicazione o segnalazione, spetta una ricevuta - anche telematica - che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza (o comunicazione o segnalazione). A prevederlo è un nuovo articolo (18-bis) inserito nel testo della legge 241/1990, nuovo articolo che precede quello dedicato espressamente alla Scia (e che pure viene modificato). La ricevuta dovrà indicare il termine entro cui - a seconda dei casi - la Pa è tenuta a rispondere, oppure dal quale si calcola il silenzio assenso oppure ancora da quando si concretizza l'avvio del procedimento. Non solo. Nel caso in cui l'istanza (o segnalazione o comunicazione) sia presentata a un ufficio diverso da quello competente, scattano comunque i termini per vietare il proseguimento dell'attività, o anche per la formazione del silenzio assenso.

SCIA PLURIMA, CI PENSA LA PA

Se per un'attività soggetta a Scia servono altre segnalazioni o attestazioni o asseverazioni o notifiche, basta presentare un'unica Scia allo sportello unico dell'amministrazione interessata.

Sarà poi la Pa a trasmettere immediatamente la segnalazione alle altre amministrazioni interessate. Stessa cosa nel caso in cui la Scia è condizionata ad atti di assenso (o pareri o verifiche preventive) di altri uffici, ma l'eventuale termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di rilascio dei necessari provvedimenti.

PIÙ DIFFICILE FERMARE L'ATTIVITÀ

Il decreto chiarisce che la sospensione dell'attività può essere motivata solo in pochi casi: false dichiarazioni oppure pericolo per l'interesse pubblico (in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale).

INADEMPIENZE E SANZIONI

Ogni Pa dovrà pubblicare sul suo sito i moduli unici per la Scia. Moduli che dovranno essere adeguati alla recente novità del decreto, che ha previsto anche la possibilità di indicare il «domicilio digitale» per le comunicazioni con la Pa. Sul sito dovranno essere pubblicati: «l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione». In caso di inadempienza, entra in scena l'amministrazione gerarchicamente superiore, la Regione nel caso dell'ente locale o lo Stato in caso di inadempienza della Regione. All'ente locale inadempiente la regione assegna un «congruo termine» entro il quale provvedere alla pubblicazione delle informazioni, poi interviene direttamente. Sanzioni sono previste a carico del funzionario in caso di mancata pubblicazione di informazioni o di richiesta indebita di informazioni o documenti. In entrambi i casi si tratta di illeciti disciplinari, sanzionabili con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione (da tre giorni a sei mesi).

PER LA SCIA2, L'ATTESA CONTINUA

L'attesa continua per il provvedimento cosiddetto Scia2, con la lista delle attività soggette a Scia. In Cdm è stato approvato un testo in via preliminare, che ora prosegue l'iter con le tappe della conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari. «Sono stati mappati 300 provvedimenti amministrativi», ha specificato il ministro per la Semplificazione Marianna Madia. »

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paesaggio, ecco gli interventi liberi da nullaosta

Nelle tabelle pubblicate qui a fianco riportiamo voce per voce l'elenco delle 31 tipologie di opere per cui cade l'obbligo di autorizzazione e dei 42 interventi con regime semplificato

DI MAURO SALERNO

Piccoli interventi liberi dall'autorizzazione paesaggistica. Grazie al decreto approvato in prima lettura dal Governo nella seduta di giovedì 16 giugno ben 31 tipologie di interventi edilizi finora assoggettati al nullaosta paesistico potranno in futuro essere realizzati senza più passare per le defatiganti procedure imposte dagli enti parco. Tra questi figurano l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti, le opere di manutenzione degli spazi esterni, l'installazione di condizionatori e caldaie su prospetti secondari dell'edificio. O ancora l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di tende e pedane per ristoranti e bar, la ricostruzione di edifici crollati in seguito a calamità naturali, la realizzazione di strutture temporanee per eventi di durata non superiore a 120 giorni.

Si tratta di un lungo elenco di opere, difficilmente sintetizzabile in un articolo. Per questo abbiamo pensato di tradurre l'allegato «A» dello schema di decreto, quello che elenca appunto gli interventi liberalizzati, in una tabella che riportiamo per intero nella pagina a fianco.

Insieme agli interventi liberalizzati, il Governo conta di varare con lo stesso decreto anche un elenco di interventi più complessi (riportati nell'allegato «B» dello schema di decreto), che in futuro saranno promossi a un regime semplificato. Si tratta di un elenco di 42 tipologie di interventi edilizi, tra cui figurano gli interventi di modifica anche esterna agli edifici, la realizzazione di dehors per bar e ristoranti o anche le costruzioni i tettoie e locali di servizio di fabbriche e stabilimenti. Anche in questo caso abbiamo deciso di riportare in modo puntuale tutti gli interventi che potranno godere del nullaosta semplificato in una tabella analoga a quella che pubblichiamo qui a sinistra.

Va ricordato che per gli interventi a regime semplificato l'amministrazione (Regione, Comune, ente parco ecc.) ha 30 giorni per valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Può chiedere solo una volta eventuali integrazioni documentali che sospendono il termine. L'intero procedimento deve concludersi in 60 giorni. Al termine di questo periodo, senza che venga comunicato alcun provvedimento, scatta il silenzio-inadempimento sanzionabile sia in termini di ritardo che di responsabilità dei funzionari pubblici. Eliminata anche la necessità di una verifica preliminare di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento.

Oltre agli «interventi di lieve entità» il regime semplificato riguarderà anche le domande di rinnovo per le autorizzazioni scadute da non più di un anno e relativi a interventi eseguiti solo in parte. Anche le istanze rinnovate avranno un'efficacia di cinque

anni, con possibilità di chiudere i lavori cominciati in tempo entro i 12 mesi successivi alla scadenza naturale del permesso. Il governo stima che dalla liberalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche deriverà il dimezzamento dei carichi degli uffici che «potranno così concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati».

Il decreto si occupa poi anche dei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica si accompagna alla richiesta di un titolo edilizio (Cila, Scia o permesso di costruire) oppure al caso in cui il nullaosta paesistico riguardi un intervento su un bene tutelato dal punto di vista storico-architettonico. In questi casi si presenterà una domanda unica e la risposta della Pa dovrà esaurire tutti i procedimenti in un colpo solo. In caso di "trasgressioni" (ad esempio interventi di lieve entità eseguiti senza autorizzazione, neppure semplificata) la remissione in pristino sarà l'ultima ratio. Prima bisognerà valutare la possibilità di interventi correttivi capaci di guadagnarsi l'autorizzazione. Il governo stima che dalla liberalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche deriverà il dimezzamento dei carichi degli uffici che «potranno così concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati». Quanto all'applicazione, il nuovo regolamento (che abroga il precedente Dpr 139/2010) si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario. I territori a statuto speciale avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie ispirate ai principi del decreto. Le norme sugli interventi liberi si applicano comunque da subito «in tutto il territorio nazionale». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Interventi green. In vista un rinnovo triennale del bonus del 65% nella Stabilità

Condòmini «incapienti», riqualificazione con Cdp

Proposta Enea per ridurre l'impatto per chi ha redditi bassi

Saverio Foschi

Annunciato ufficialmente dal presidente dell'Enea, Chicco Testa, in occasione della presentazione del Rapporto annuale sull'efficienza energetica, il 23 giugno, l'Eco-Piano per rigenerare i condomini, puntando al risparmio e all'efficienza energetica. «Si tratta di una proposta tecnica», spiega Testa - poi deciderà il governo. A noi spetta individuare possibili opportunità tecniche ed economiche per poter consentire di fare la cosa». Sul condomini, prosegue Testa «finora si è fatto poco, in particolare su quelli degli anni Sessanta-Settanta, poco efficienti da punto di vista energetico. Dobbiamo trovare meccanismi incentivanti». In effetti, si legge nel Rapporto, ci si aspettano 13,6 miliardi di euro l'anno per inter-

venti globali e 10,5 miliardi per interventi parziali. Dai condomini verrebbe il 43% degli investimenti. La proposta, che, spiega Testa, spetta al Governo valutare (infatti è sul tavolo del vice ministro dell'Economia Enrico Morando, che ha rilanciato la proroga triennale del bonus del 65%), consiste in un meccanismo articolato, che in parte ricalca l'idea lanciata dal deputato Antonio Mistrani e dal sottosegretario alla Giustizia Costantino Ferri (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 maggio), approvata nel marzo dal governo e bocciata dalla Ragioneria perché non conforme ai principi contabili Dc.

Il meccanismo, da inserire nella prossima legge di Stabilità (e quindi in vigore dal 2017) prevede che, per i condomini «incapienti» con redditi lordi annui inferiore a 8 mila euro (insufficienti per beneficiare delle detrazioni fiscali), il costo degli interventi condominiali di riqualificazione energetica verrebbe sostenuto al 90% dalla Cassa depositi e prestiti, che erogherebbe un finanziamento agli interessati. Cdp avrebbe la

possibilità di incassare, al posto dei condomini, la detrazione decennale del 65% delle spese sostenute: il costo reale per gli «incapienti» si ridurrebbe così al 35 per cento, di cui il 25% all'interno del finanziamento erogato da Cdp e il resto (cioè solo il 10%) a loro carico. Quel 25% finanziato, però, potrebbe diventare quasi zero per il condòmino, perché proprio grazie alla riqualificazione energetica i consumi calerebbero e quindi, mantenendo la bolletta energetica con gli stessi importi di prima, la differenza andrebbe a pagare il residuo del prestito.

Facciamo un esempio: se Cdp presta a un condòmino «incapiente» 10 mila euro a tasso ridotto al minimo, diciamo del 2%, la rata annua è di circa 130 euro, che grazie al beneficio della detrazione fiscale a beneficio diretto di Cdp si ridurrebbe automaticamente a 38 euro, da rimborsare direttamente nelle bollette energetiche. Ma se il risparmio energetico raggiungesse una percentuale del 30% su un consumo medio di 1.000-1.300 euro l'anno per appartamento (del tutto normale in

condomini vecchi ed energivori) ecco che, senza un euro in più, al condòmino la riqualificazione costerebbe solo quel 10% a suo carico diretto.

Si tratta dello stesso sistema che società private (come Ecocondominio) propongono da tempo con il «contratto a rendimento energetico» ma che non funziona con i condòmini «incapienti» perché sinora questi perdevano il beneficio della detrazione non avendo tasse da scontare a causa del reddito particolarmente basso. La soluzione della legge di Stabilità 2016, infatti, non ha prodotto i risultati sperati perché la cessione del credito oggi può avvenire solo al fornitore e non alle banche, quindi l'impresa risulta svantaggiata dovendo fare subito uno sconto a fronte di un bonus fiscale decennale. La proposta dell'Enea, che supererebbe lo scoglio, non tiene però conto delle fasce mediche in un condominio gli «incapienti» sono molti, è probabile che altri abbiano redditi medio bassi e siano comunque dubbiosi su impegni così onerosi.

È APPROVAZIONE RISERVATA



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiedi

28 Giu 2016

Effetto fondi Ue sul Pil delle costruzioni: dopo sette anni nel 2015 il Sud torna a crescere

Alessandro Arona

L'Istat non lo dice, ma la lettura sembra evidente: l'accelerazione della spesa per investimenti legati all'ultimo anno della programmazione 2007-2013 (in gran parte concentrati nelle regioni "convergenza": Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata) ha invertito la rotta dell'edilizia nel Mezzogiorno.

Dopo sette anni di cali ininterrotti il Pil nel Sud Italia ha registrato per la prima volta, lo scorso anno, un recupero in valori reali, pari al +1,0%, leggermente superiore al dato nazionale del Pil (+0,8%).

I dati emergono dalla «Stima preliminare del Pil e dell'occupazione a livello territoriale», dati resi noti ieri dall'Istat.

Nei numeri complessivi del Pil le variazioni fra territori sono modeste: nel 2015 il Prodotto interno lordo (Pil), a valori concatenati, ha infatti registrato un aumento identico a quello nazionale nel Nord-est (+0,8%), più modesto nel Centro (+0,2%) e lievemente superiore alla media nazionale nel Nord-ovest (+1,0%) e nel Mezzogiorno (+1,0%).

Le differenze si fanno invece marcate nel settore delle costruzioni. Nel Centro-Nord la crisi dell'edilizia è proseguita, con -1,4% nel valore aggiunto (Pil), mentre nel Sud la situazione è stata speculare, con una crescita del +1,4% rispetto al 2014. La media nazionale delle costruzioni è del -0,7%, dunque il Sud ha fatto meglio per 2,1 punti percentuali.

In realtà, per le costruzioni, il Nord non è stato tutto uguale. Nel Nord-Ovest la ripresa è già partita nel 2015, con Pil a +1,2%, un dato simile al +1,4% del Sud. Forti invece i cali del Nord-Est (-2,7%) e ancora peggio al Centro (-4,1%).

Per quanto riguarda l'occupazione, invece, la situazione in edilizia (ancora perdita di occupati per l'1,6%) è peggiore della media nazionale (+0,6%).

Ancora una volta, però, il Sud fa da locomotiva, con +1,6% di occupazione in edilizia nel 2015, mentre il Centro-Nord nel suo complesso (sempre edilizia) ha fatto -2,9%. Con differenze regionali, ma senza eccezioni al segno meno: il Nord-Ovest, che pure nel Pil delle costruzioni è cresciuto dell'1,2%, nell'occupazione è sceso dello 0,2%. Ancora peggio nel Nord-Est (occupazione -4,2%) e al Centro (-5,3%).

LA PROPOSTA

Le proposte

Investimenti fuori
dal patto di StabilitàUna malattia comune, non solo inglese
Ora investimenti fuori dal Patto per 3 anni

di Carlo Calenda

alle pagine 2 e 3

di Carlo Calenda*

Brexid non è la fine dell'Europa ma il sintomo di una malattia che colpisce tutte le democrazie occidentali: la paura della modernità. Il populismo, quello identitario e razzista rappresentato in Francia dal Fronte Nazionale e quello fondato sulla fuga dalla realtà e sulle suggestioni anarchiche del Movimento 5 Stelle in Italia, si è radicato a causa di una promessa disattesa fatta dalle classi dirigenti a partire dagli anni 90. La promessa che il mondo sarebbe diventato piatto e la storia sarebbe finita. Un mondo nuovo, prospero e pacifico, sarebbe sorto sulla spinta della globalizzazione e dell'innovazione tecnologica. Di questa visione consensuale e multilaterale delle relazioni economiche e politiche internazionali la costruzione europea è stata massima espressione insieme al Wto e alle Nazioni Unite. E non è un caso che il periodo di massimo fulgore di queste istituzioni coincida, mentre tutte e tre versano oggi in una crisi profonda.

Questa prospettiva, diventata poi dogma, è stata nettamente smentita. La globalizzazione ha portato un miliardo di persone fuori dalla povertà nei Paesi emergenti ma ha acuito le disuguaglianze all'interno delle nostre società. Abbiamo consentito alla finanza di aumentare il volume dell'indebitamento privato per innescare una crescita artificiale. Il sistema è andato definitivamente in crisi nel 2008. Da allora ogni sei mesi abbiamo avuto crisi geopolitiche, finanziarie ed economiche. La reazione delle classi dirigenti è stata debole e tardiva ma soprattutto orientata all'arroccamento. L'affermazione di un sistema oligarchico fondato sui conflitti d'interesse è sentita come un dato di fatto dalla maggioranza della popolazione, in Usa come in Europa. La percezione del futuro è dunque diventata sempre più pessimistica e rabbiosa. E anche l'innovazione tecnologica è vissuta con grandissima angoscia da larghissime fasce della popolazione. Il possibile avvento dell'intelligenza artificiale è visto come una meravigliosa prospettiva solo dalle élite. Per tutti gli altri è il segno che la modernità è una terra incognita e pericolosa.

Come mostra anche il referendum inglese, fratture profonde, trasversali e diverse da Paese a Paese attraversano le nostre società: giovani verso anziani, grandi aziende verso pmi, classe media verso élite, non laureati verso laureati. Il grado di polarizzazione tra vincitori e vinti non è più sostenibile. Riconoscere questa situazione è la prima cosa da fare per impostare una credibile proposta politica ed economica che affronti, piuttosto che rifiutare, le sfide della modernità. C'è un poderoso investimento da fare su cultura ed educazione. Oggi il divario tra mezzi culturali per capire e

operare nella realtà e offerta educativa è diventato una voragine. Siamo colpiti da un gigantesco salto culturale e tecnologico che investe tutti i settori della vita economica e sociale. L'unico modo per affrontarlo è fare un upgrading a 360° del nostro software e del nostro hardware. Per chiudere, guardando avanti, le fratture delle nostre società, ristabilendo un livello appropriato di equità sociale, servono dunque soprattutto gli investimenti. Per questo è fondamentale che l'Ue consideri gli investimenti pubblici incrementali e le misure fiscali per favorire quelli privati fuori dai parametri del patto di Stabilità per i prossimi tre anni.

In secondo luogo è necessario definire gli ambiti dove è possibile trovare un punto di equilibrio tra istituzioni comunitarie più forti, oggi percepite minacciose dai cittadini, e una maggiore trasparenza dell'azione pubblica. Le politiche che attengono alla dimensione esterna: difesa e sicurezza, migrazione, commercio, esteri necessitano una piena gestione comunitaria, per essere efficaci nella protezione dei nostri interessi economici e politici. La tutela dell'industria dell'acciaio dalla concorrenza scorretta, la conclusione degli accordi con Usa e Canada per definire alti standard globali che riportino nelle nostre mani il timone della globalizzazione, la gestione dei conflitti in Africa e Medio Oriente e del rapporto con i Paesi di origine e transito dei migranti, sono le principali sfide che dobbiamo affrontare insieme, tornando a giocare in attacco. I cittadini europei chiedono sicurezza economica e geopolitica ed è nostro dovere assicurarli senza indulgere in vuote velleità di grandeur nazionale o in astratti dogmatismi economici. La somma di 27 politiche diverse genera in questi ambiti una debolezza inaccettabile, anche perché a livello europeo vengono tradotte in una costante mediazione al ribasso che non è all'altezza del crocevia della storia che dobbiamo attraversare insieme per non essere travolti.

Saprà l'Europa ritrovare su un programma di investimenti e sicurezza fondato sulla fiducia reciproca, una ragione per continuare a esistere? La risposta è oggi in mano agli Stati membri e in particolare Francia, Italia e Germania. Tra i possibili risvolti positivi di questa crisi può esservi la spinta verso un'assunzione di responsabilità. Il gioco oramai ventennale per cui gli Stati spostano tutte le responsabilità sulla Commissione e poi ne paralizzano l'azione è finito con Brexit, in un modo o nell'altro.

* ministro dello Sviluppo economico

Populismo

Quello dei 5 Stelle si fonda su suggestioni anarchiche e sulla fuga dalla realtà